

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 536)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, Organizzazione dello Stato, Regioni, Disciplina generale del rapporto di pubblico impiego) della Camera dei deputati nella seduta del 22 maggio 1959 (V. Stampato n. 44)

d'iniziativa del deputato **DURAND de la PENNE**

TRASMESO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 25 MAGGIO 1959

**Riordinamento di alcuni servizi e adattamento degli organici
del personale direttivo amministrativo del Ministero della difesa**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Presso il Ministero della difesa sono istituite le seguenti Direzioni generali rette da impiegati civili:

Esercito: Direzione generale delle pensioni, in sostituzione dell'Ispettorato delle pensioni;

Marina: Direzione generale delle pensioni;

Aeronautica: Direzione generale dei servizi amministrativi.

Alla Direzione generale dei servizi amministrativi dell'Aeronautica sono demandate le funzioni ispettive che le vigenti norme non riservino al personale militare, il servizio contenzioso amministrativo e quello della determinazione degli stipendi e degli assegni del personale militare e civile.

Art. 2.

L'organico del personale della carriera direttiva amministrativa dell'Esercito, di cui al quadro 12-*a* allegato al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, è sostituito dal seguente:

Coefficiente	Qualifica	Organico
900	Direttori generali	3
670	Ispettori generali	16
500	Direttori di divisione	39
402	Direttori di sezione	50
325	Consiglieri di 1ª classe	63
271	Consiglieri di 2ª classe	105
229	Consiglieri di 3ª classe	
		<hr/> 276 <hr/>

Nulla è innovato per quanto riguarda la surrogazione nel ruolo organico dei funzionari della carriera direttiva amministrativa

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dell'Esercito, di qualifica non superiore a direttore di divisione, destinati alle funzioni di ispettori centrali di zona, prevista dall'articolo 6 del regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1635, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2222, dall'articolo 3 del regio decreto-legge 7 agosto 1938, numero 1301, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 1938 n. 2234, e dall'articolo 3 del regio decreto 20 novembre 1939, n. 1851.

Art. 3.

L'organico del personale della carriera direttiva amministrativa della Marina, di cui al quadro 12-*b* allegato al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, è sostituito dal seguente:

Coefficiente	Qualifica	Organico
900	Direttori generali	3
670	Ispettori generali	6
500	Direttori di divisione	23
402	Direttori di sezione	26
325	Consiglieri di 1 ^a classe	29
271	Consiglieri di 2 ^a classe	52
229	Consiglieri di 3 ^a classe	
		<u>139</u>

Art. 4.

L'organico del personale della carriera direttiva amministrativa dell'Aeronautica, di cui al quadro 12-*c* allegato al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, è sostituito dal seguente:

Coefficiente	Qualifica	Organico
900	Direttori generali	2
670	Ispettori generali	7
500	Direttori di divisione	25
402	Direttori di sezione	34
325	Consiglieri di 1 ^a classe	47
271	Consiglieri di 2 ^a classe	86
229	Consiglieri di 3 ^a classe	
		<u>201</u>

Nulla è innovato per quanto riguarda la surrogazione nel ruolo organico dei funzionari della carriera direttiva amministrativa dell'Aeronautica di qualifica non superiore a direttore di divisione, destinati alle ispezioni sul funzionamento dei servizi contabili amministrativi, prevista dall'articolo 1 del regio decreto 9 luglio 1936, n. 1748.